

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000401/2024
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Silvia Sardone (ID)

Oggetto: Carne equina sotto attacco in Europa

A livello europeo la carne equina ottenuta sul territorio dell'Unione deve provenire da cavalli identificati DPA (destinato alla produzione alimentare) mentre gli equidi non DPA non possono essere destinati al consumo umano e quest'ultimi rappresentano più del 50 % della popolazione equina in Europa.

Allo stesso modo le carni importate nell'Unione da paesi terzi possono essere ottenute da qualsiasi equide, senza alcuna distinzione tra DPA e non DPA in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 e al regolamento (UE) 2015/262 del 17 febbraio 2015 che definiscono per i sei mesi precedenti la macellazione le condizioni di sorveglianza sanitaria in termini di residui e sostanze.

Ciò premesso, può la Commissione, per quanto di sua competenza, rispondere ai seguenti quesiti:

1. È previsto un percorso operativo che possa consentire l'ottenimento di carne equina in sicurezza sul territorio dell'Unione anche da cavalli non DPA con tempi di sospensione pari ai 6 mesi richiesti per le carni extra UE?
2. Quali misure urgenti intende adottare per garantire al mercato europeo delle carni equine di non essere penalizzato nei confronti dei paesi terzi?
3. Intende emanare una proposta che consenta, con i dovuti controlli, di utilizzare ai fini alimentari, cavalli non DPA dopo 6 mesi di quarantena senza trattamenti farmacologici?

Presentazione: 7.2.2024